

Borghese corrispondono per modo a quelle della nicchia, che se il busto medesimo fosse collocato oggi nella nicchia sembrerebbe fatto appunto per essa. C'è di più: nel fondo del vano vedesi ancora infisso un grosso chiodo da cui pende la cordicella che sosteneva il busto: ora, l'altezza di questo chiodo dal piano del peduccio è precisamente quella alla quale dovrebbe essere infisso affinché, dato il punto ove si trova l'anello di ferro nel dorso del busto, collocando la scultura entro la nicchia, esso potesse sorreggerla.

Dopo ciò io non voglio concludere addirittura, senza prove, ma solo con qualche indizio, che la scultura provenga dal monumento Dauesi, ma certo la congettura è da ammettere come probabile fino al giorno in cui un fatto nuovo non venga a distruggerla o a trasmutarla in certezza.

ETTORE MODIGLIANI.

---

## ATTI UFFICIALI

---

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

— RE D'ITALIA.

Visto il ricorso straordinario del Sindaco di Montefiore dell'Aso, autorizzato dal Consiglio comunale con sua deliberazione del 12 settembre 1907, contro il decreto 30 agosto dello stesso anno, mediante il quale il Prefetto della provincia di Ascoli Piceno annullava la deliberazione 4 agosto che autorizzava la vendita di un quadro di Carlo Crivelli, già esistente nella chiesa ex conventuale di S. Francesco ed ora depositato in quella di Santa Lucia della stessa città;

Sentito il parere del Consiglio di Stato, la cui motivazione intendosi come qui riprodotta;

Visti gli articoli 24 della legge 7 luglio 1866 n. 3036, 2 della legge 12 giugno 1902 n. 185, e 12 n. 4 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con Regio decreto del 17 agosto 1907 n. 638.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il ricorso del Sindaco di Montefiore dell'Aso è respinto;

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma addì 13 febbraio 1908.

VITTORIO EMANUELE

RAVA.

Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione civile Div. 2<sup>a</sup> Sez. 2<sup>a</sup>.

23 gennaio 1908 N. 15100. 19-33049.

*Ai Signori Prefetti del Regno,*

COSTRUZIONI SU AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO.

La Commissione centrale per i monumenti e le opere di antichità e d'arte, in recente adunanza, ha fatto voti perchè da ora innanzi i progetti di costruzioni, per conto delle pubbliche amministrazioni governative, provinciali e comunali, su aree d'interesse archeologico, vengano preliminarmente comunicati al Ministero della Pubblica Istruzione, affinché si possano fare prima indagini nel sottosuolo e si provveda allo studio ed eventualmente alla conservazione totale o parziale delle fabbriche che si rinvenissero.

Aderendo alla proposta ispirata alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico nazionale, prego le SS. LL. di voler dare opportune disposizioni al riguardo e favorire un cenno di assicurazione.

*Pel Ministro: l.<sup>o</sup> PIRONTI.*

## Il nuovo Disegno di Legge per le Antichità e Belle Arti.

La Camera dei Deputati, nella seduta dell' 8 febbraio scorso, ha discusso il disegno di legge « per le Antichità e Belle Arti » presentato dal Ministro dell'istruzione pubblica (Rava), di concerto col Ministro del Tesoro (Maiorana) e, con lievi modificazioni, lo ha approvato nella seduta del 12 febbraio con voti favorevoli 222 e 24 contrari.

Ecco il testo del disegno di legge, che sarà in questi giorni presentato al Senato:

ART. 1. — Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico o artistico.

Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.

Tra le cose immobili sono compresi i giardini, le foreste, i paesaggi, le acque, e tutti quei luoghi ed oggetti naturali che abbiano l'interesse sovraccennato.

Tra le cose mobili sono pure compresi i codici, gli antichi manoscritti, gli incunabuli, le stampe e incisioni rare e di pregio e le collezioni numismatiche.

ART. 2. — Le cose di cui all'articolo precedente, sono inalienabili quando appartengono allo Stato, a comuni, a provincie, a fabbricerie, a confraternite, a enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura e ad ogni ente morale riconosciuto.

Il Ministero della pubblica istruzione, su le conformi conclusioni del Consiglio superiore per le antichità e belle arti, istituito con la legge 27 giugno 1907, n. 386, potrà permettere la permuta di tali cose da uno a un altro degli enti sopra nominati quando non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.

ART. 3. — I sindaci, i presidenti delle Deputazioni provinciali, i fabbricieri, i parroci, i rettori di chiese, ed in generale tutti gli amministratori di enti morali presenteranno al Ministero della pubblica istruzione, secondo le norme che saranno sancite nel regolamento, l'elenco descrittivo delle cose di cui all'articolo 1, di spettanza dell'ente morale da loro amministrato.

ART. 4. — Il Ministero della istruzione pubblica ha facoltà di provvedere, ove occorra, alla integrità e alla sicurezza delle cose previste nell'articolo 2, facendole trasportare e custodire temporaneamente in pubblici istituti.

Esso ha anche la facoltà di far restaurare, ove occorra, le predette cose e di adottare tutte le providenze idonee ad impedirne il deterioramento. Le spese saranno a carico dell'ente proprietario, se ed in quanto l'ente medesimo sia in grado di sostenerle.

Contro il giudizio sulla necessità della spesa e la possibilità dell'ente a sostenerla è dato ricorso alla V Sezione del Consiglio di Stato.

ART. 5. — Colui che come proprietario o per semplice titolo di possesso detenga una delle cose di cui all'art. 1, della quale l'autorità gli abbia notificato in qualunque modo l'interesse, non può trasmetterne la proprietà o dimetterne il possesso senza farne denuncia al Ministero della pubblica istruzione.

ART. 6. — Il Governo avrà il diritto di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nel contratto di alienazione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro tre mesi dalla data della denuncia: il termine potrà essere prorogato fino a sei mesi quando per la simultanea offerta di più cose il Governo non abbia in pronto le somme necessarie agli acquisti.

Durante questo tempo il contratto rimane sottoposto alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di prelazione e l'alienante non potrà effettuare la tradizione della cosa.

ART. 7. — Le cose di che all'articolo 1, siano mobili o immobili, qualora deteriorino o presentino pericolo di deterioramento e il proprietario non provveda ai necessari restauri in un termine assegnatogli dal Ministero dell'istruzione pubblica, potranno essere espropriate.

Il diritto di tale espropriazione spetterà, oltre che allo Stato, alle provincie ed ai comuni, anche agli enti che hanno per fine speciale la conservazione dei monumenti.

ART. 8. — È vietata l'esportazione dal Regno delle cose che abbiano interesse storico, archeologico o artistico tale che la loro esportazione costituisca un danno grave per la storia, l'archeologia o l'arte, ancorchè per tali cose non sia stata fatta la diffida di cui all'articolo 5.

Il proprietario o possessore delle cose di che all'art. 1, il quale intende esportarle, dovrà farne denuncia all'ufficio di esportazione, il quale giudicherà, in numero di tre funzionari a ciò preposti sotto la loro personale responsabilità, se sono della natura di quelle di cui è vietata l'esportazione come sopra.

Nel caso di dubbio da parte dell'ufficio o di contestazione da parte di chi chiede la esportazione intorno alla natura delle cose presentate all'esame dell'ufficio, la risoluzione del dubbio o della contestazione sarà deferita al Consiglio superiore.

ART. 9. — Entro il termine di tre mesi, che può essere prorogato a sei per la ragione di cui all'art. 6, il Governo potrà acquistare la cosa denunciata per l'esportazione qualora il proprietario non dichiarerà di rinunziare ad esportarla.

Sorgendo divergenza fra la dichiarazione di prezzo fatta dall'esportatore e l'offerta del Governo, il prezzo è determinato da una Commissione di periti nominati per metà dall'esportatore e per metà dal Ministero della istruzione. Quando si abbia parità di voti, deciderà un arbitro scelto di comune accordo; e ove tale accordo manchi, l'arbitro sarà nominato dal primo presidente della Corte d'appello.

La stima stabilirà il prezzo all'interno, indipendentemente da ogni sopravvalutazione che la cosa potrebbe conseguire per la sua esportazione e rivendita all'estero.

Durante il termine suddetto, la cosa sarà custodita a disposizione del Governo; e quando

questo non intenda farne acquisto, sarà restituita al proprietario con la diffida di non esportarla qualora sia della natura di quelle di cui è vietata la esportazione.

ART. 10. — Indipendentemente da quanto è stabilito nelle leggi doganali, l'esportazione di qualunque cosa di cui all'art. 1, è soggetta ad una tassa progressiva applicabile sul valore della cosa, secondo la tabella annessa alla presente legge.

Il valore è stabilito in base alla dichiarazione dell'esportatore riscontrata con la stima degli uffici di esportazione.

In caso di dissenso il prezzo è determinato da una Commissione nominata come è detto sopra. La stima sarà fatta con i criteri di che all'articolo precedente.

ART. 11. — La tassa di esportazione non è applicabile alle cose importate da paesi stranieri qualora ciò risulti da certificato autentico, secondo le norme da prescriversi nel regolamento, purchè la riesportazione non avvenga oltre il termine di cinque anni.

Questo termine sarà prorogato di cinque anni, alla sua scadenza, su richiesta degli interessati.

ART. 12. — Le cose previste nell'articolo 2 non potranno essere demolite, rimosse, modificate nè restaurate senza l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Contro il rifiuto dell'autorizzazione è dato ricorso all'autorità giudiziaria.

ART. 13. — La stessa disposizione è applicabile alle cose di cui all'articolo 1, immobili per natura o reputate tali per destinazione a norma dell'articolo 414 del codice civile, quando sono di proprietà privata.

Contro il rifiuto del Ministero è dato ricorso all'autorità giudiziaria.

ART. 14. — Nei Comuni, nei quali si trovano cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, possono essere prescritte, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni, piani regolatori, le distanze, le misure e le altre norme necessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dai monumenti stessi.

ART. 15. — Il Governo può eseguire scavi per intenti archeologici in qualunque punto del territorio dello Stato, quando con decreti del Ministero della pubblica istruzione ne sia dichiarata la convenienza.

Il proprietario del fondo, ove si eseguiscano gli scavi, avrà diritto a compenso per il lucro mancato e per il danno che gli fosse derivato. Ove il detto compenso non possa fissarsi amichevolmente esso sarà determinato con le norme stabilite dagli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in quanto siano applicabili.

Le cose scoperte appartengono allo Stato. Invece del compenso di cui sopra, il Governo potrà rilasciare al proprietario del fondo, che ne faccia richiesta, le cose scoperte o parte di esse, quando non siano giudicate necessarie per le collezioni dello Stato.

ART. 16. — Ove il Governo lo creda opportuno, potrà espropriare i terreni in cui dovranno eseguirsi gli scavi.

La stessa facoltà gli compete quando occorra provvedere così alla conservazione di ruderi e di monumenti, venuti in luce casualmente o in seguito a scavi, come alla delimitazione della zona di rispetto e alla costruzione di strade di accesso.

La dichiarazione di pubblica utilità di tale espropriazione, previo parere del Consiglio superiore per le antichità e belle arti è fatta con decreto reale su proposta del ministro della pubblica istruzione, nel modo indicato all'art. 12 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e il prezzo dello stabile da espropriarsi sarà determinato con le norme del Capo IV di detta legge.

Nella stima del prezzo del fondo non sarà però tenuto conto del presunto valore delle cose di interesse archeologico, che si ritenga potersi rinvenire.

ART. 17. — Potrà il Ministero della pubblica istruzione concedere a enti ed a privati licenza di eseguire ricerche archeologiche, purchè essi si sottopongano alla vigilanza degli ufficiali dell'Amministrazione e osservino tutte le norme che da questa saranno imposte nell'interesse della scienza.

Delle cose scoperte sarà rilasciata agli enti o ai privati la metà oppure il prezzo equivalente alla metà, a scelta del Ministero della pubblica istruzione. Il valore delle cose sarà stimato nel modo dell'articolo 9.

La licenza sarà immediatamente ritirata ove non si osservino le prescrizioni di cui nella prima parte di questo articolo.

Il Governo potrà pure revocare la licenza, quando voglia sostituirsi ai detti enti o ai privati nella iniziativa o nella prosecuzione dello scavo. In tale caso però dovrà concedersi ad essi il rimborso delle spese per gli scavi già eseguiti, senza pregiudizio della eventuale partecipazione loro, nella misura sopraindicata, alle cose che fossero già state scoperte al momento della revoca della licenza.

Potrà il ministro, sul conforme parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti consentire che tutte le cose scavate rimangano in proprietà di provincie o di comuni che siano proprietari di un museo.

ART. 18. — Tanto il fortuito scopritore di oggetti di scavo o di resti monumentali, quanto il detentore di essi debbono farne immediata denuncia all'autorità competente e provvedere alla loro conservazione temporanea lasciandoli intatti fino a quando non siano visitati dalla predetta autorità.

Trattandosi di oggetti di cui non si possa altrimenti provvedere alla custodia, potrà lo scopritore rimuoverli per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione fino alla visita di cui sopra.

Il Ministero della pubblica istruzione li farà visitare entro trenta giorni dalla denuncia.

Delle cose scoperte fortuitamente sarà rilasciata la metà o il prezzo equivalente, a scelta del Ministero della pubblica istruzione, al proprietario del fondo, fermi stando i diritti riconosciuti al ritrovatore dal Codice civile verso il detto proprietario.

ART. 19. — Le stesse facoltà spetteranno al Governo allorchè si tratti di cose scoperte in seguito a scavi di cui fosse stata concessa licenza a istituti o cittadini stranieri o che da loro fossero state fortuitamente scoperte; e qualora il Governo ritenga di poter rilasciare a detti istituti o cittadini stra-

nieri parte delle cose scoperte a norma dei due precedenti articoli, esse non potranno venire esportate dal territorio dello Stato, ma dovranno essere mantenute in condizioni da giovare alla pubblica cultura in Italia, qualora siano di quelle di che all'articolo 8.

ART. 20. — Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche alle cose che hanno solo interesse paleontologico.

ART. 21. — La riproduzione dalle cose di cui all'art. 1, che siano di proprietà dello Stato, quando sia di volta in volta permessa, andrà soggetta alle norme e alle condizioni da stabilirsi nel regolamento.

Il permesso di fotografare le cose di cui all'art. 1, di proprietà dello Stato, si intenderà sempre vincolato alla condizione che il fotografo non possa pretendere il pagamento di alcun diritto per la riproduzione che da altri si faccia con mezzi foto-meccanici da tali fotografie, quando la riproduzione, indicando il nome del fotografo, sia fatta ad illustrazione del testo in pubblicazioni edite in Italia e utili alla pubblica cultura.

ART. 22. — L'introito della tassa d'ingresso alle gallerie ed ai musei del Regno è destinato interamente a beneficio dei singoli istituti da cui proviene. Gli istituti il cui introito superi ventimila lire, non avranno più alcun assegno a titolo di dotazione, e il fondo relativo si devolverà ad esclusivo vantaggio degli istituti che hanno proventi minori.

Le somme rimaste disponibili alla chiusura dell'esercizio finanziario sul capitolo « *Musei, Gallerie, scavi di antichità e monumenti — Spese da sostenersi con la tassa d'entrata* » saranno conservate fra i residui anche e se non impegnate; e sul fondo complessivo delle assegnazioni di competenza e dei residui potranno imputarsi tanto le spese di competenza propria dell'esercizio, quanto le spese residue, senza distinzione dell'esercizio cui le spese stesse si riferiscono, purché pertinenti ai fini della presente legge e di quella del 27 maggio 1875.

ART. 23. — Alla denominazione del capitolo inscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, agli effetti dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1903, n. 242, con lo stanziamento di lire 300,000, e sostituita la seguente: « *Somme da versarsi al conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti per l'acquisto eventuale di cose d'arte e d'antichità* »,

In aumento a tale capitolo verranno altresì portate, mediante decreto del Ministro del Tesoro, le somme corrispondenti ai proventi ottenuti dalla vendita di pubblicazioni ufficiali, fotografie ed altre riproduzioni di cose di antichità e d'arte, dall'applicazione delle tasse, delle pene pecuniarie e delle indennità stabilite dalla presente legge.

ART. 24. — Presso la Cassa depositi e prestiti è aperto un conto corrente fruttifero intestato al Ministero della pubblica istruzione, al quale dovranno affluire:

a) la somma di lire 1,000,000, già versata in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti, in virtù dell'articolo 3 della legge 14 luglio 1907, n. 500;

b) gli interessi della rendita consolidata di lire 4,000,000 regolarmente versati alla Cassa stessa, a norma della legge summentovata. Detti interessi verranno riscossi alle scadenze semestrali a cura della Cassa dei depositi e prestiti;

c) le somme stanziare e da stanziarsi in bilancio come all'articolo 23;

d) gli interessi da liquidarsi annualmente sul credito del conto corrente;

e) le somme che da enti morali o da privati vengono destinate ad accrescere il fondo di che al comma c.

ART. 25. — Il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di disporre degli interessi di cui al comma c dell'articolo precedente e degli interessi delle somme di cui al comma e, al fine di contrarre mutui e costituire rendite vitalizie destinate agli acquisti di cui alla legge 14 luglio 1907, n. 500.

Gli interessi su detti mutui e l'ammontare delle rendite vitalizie non potrà mai superare complessivamente le somme disponibili secondo il comma precedente.

ART. 26. — Col regolamento si determinano le norme con le quali, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, si può procedere a detti acquisti con mutui o costituzione di rendite vitalizie.

ART. 27. — Il Ministero della pubblica istruzione potrà valersi del credito risultante dal conto corrente istituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per gli eventuali acquisti di cui alla legge 14 luglio 1907, n. 500, prelevando da esso, mediante appositi decreti, le somme all'uopo occorrenti.

Però dalla somma di lire 1,000,000 versata al conto corrente suddetto, potrà il Ministero della pubblica istruzione prelevare non oltre lire 700,000 nell'esercizio finanziario 1907-908 e lire 300,000 nel 1908-1909, con facoltà di valersi negli esercizi successivi delle somme non prelevate precedentemente.

ART. 28. — Le somme prelevate dal conto corrente a norma del precedente articolo verranno versate in tesoreria, con imputazione ad uno speciale capitolo del bilancio dell'entrata con la denominazione: « *Somme prelevate dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti costituito dalle assegnazioni destinate all'acquisto di cose d'arte e di antichità* », e iscritte, mediante decreto del ministro del tesoro, ad apposito capitolo del bilancio della Pubblica istruzione con la denominazione: « *Acquisto di cose d'arte e di antichità* ».

A carico del detto capitolo verrà altresì imputato il pagamento dell'annua somma di lire 100,000, di cui all'articolo 2, comma terzo, della legge 9 giugno 1901, n. 203, concernente l'acquisto del Museo Boncompagni-Ludovisi.

ART. 29. — Le alienazioni, fatte contro i divieti contenuti nella presente legge sono nulle di pieno diritto.

Gli amministratori e gli impiegati degli enti morali, che abbiano trasgredito alle disposizioni dell'articolo 2, sono puniti con multa da 200 a 10,000 lire.

La multa viene pure applicata al compratore quando sia a sua conoscenza che la cosa è tra quelle di cui è vietata l'alienazione.

ART. 30. — L'omissione della denuncia di cui all'articolo 5 è punita con la multa da 500 a 10,000 lire.

ART. 31. — Se per effetto della violazione degli articoli 2, 5 e 6 la cosa non si può più rintracciare od è stata esportata dal Regno, alle dette pene si aggiunge una indennità equivalente al valore della cosa, salve le disposizioni dell'articolo successivo.

ART. 32. — Sarà considerato contrabbando e come tale punito a norma degli articoli 97 a 107, 109 e 110 del testo unico della legge doganale, approvato con Regio Decreto 26 gennaio 1896, n. 20, l'esportazione consumata o tentata delle cose di cui nella presente legge:

a) quando la cosa non sia presentata alla dogana;

b) quando essa sia presentata, ma con falsa dichiarazione o nascosta, o frammista ad oggetti di altro genere, in modo da far presumere il proposito di sottrarla alla licenza di esportazione e al pagamento della tassa relativa.

La cosa sarà inoltre confiscata a favore dello Stato, e ove questo non possa più impossessarsene, l'esportatore ne pagherà il valore corrispondente.

La ripartizione delle multe sarà fatta nel modo che verrà stabilito dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

ART. 33. — Alle violazioni degli articoli 12 e 13 è applicabile la multa indicata nell'articolo 30. Se il danno è in tutto o in parte irreparabile, il trasgressore dovrà pagare un'indennità equivalente al valore della cosa perduta od alla diminuzione del suo valore.

ART. 34. — Le violazioni degli articoli 17 e 18 sono punite con la multa da 1000 a 2000 lire e in caso di danni in tutto o in parte irreparabili si applicherà la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

Le cose rinvenute sono confiscate.

ART. 35. — L'amministratore dell'Ente morale che entro tre mesi dall'invito direttogli dal Ministero della pubblica istruzione non presenterà l'elenco delle cose di che all'articolo 3 o presenterà una denuncia dolosamente inesatta, sarà punito nel primo caso con la multa da 200 a 10,000 lire e nel secondo con la multa da 1,000 a 10,000 lire.

ART. 36. — Nel caso di non eseguito pagamento delle multe stabilite nella presente legge sono applicabili le disposizioni dell'articolo 19 del codice penale.

ART. 37. — Ogni cittadino che gode dei diritti civili ai sensi degli articoli 1 e 3 del codice civile e ogni ente legalmente riconosciuto potrà agire in giudizio nell'interesse del patrimonio archeologico, artistico e storico della nazione contro i violatori della presente legge.

L'azione popolare è circoscritta alle violazioni degli articoli 2, 5, 8, 12, 13, 18, 29 e 35.

ART. 38. — Quando nella presente legge si fa richiamo al Consiglio superiore si intende designata quella sezione che è competente a conoscere per ragioni di materia.

ART. 39. — Con regolamento da approvarsi con Decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno determinate le norme per l'esecuzione della presente legge.

ART. 40. — Sono abrogate le leggi 12 giugno 1902, n. 185, 27 luglio 1903, n. 242, nonchè l'articolo 1° della legge 14 luglio 1907, n. 500 e tutte le altre disposizioni in materia, salvo quanto è stabilito con l'articolo 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286, con gli articoli 2 e 3 della legge 14 luglio 1907, n. 500 e nelle leggi 8 luglio 1883, n. 1461 e 7 febbraio 1892, n. 31.

ART. 41. — Le tasse di esportazione sono applicate secondo la seguente tabella:

Sulle prime	lire 5000	il 5	per cento
Sulle seconde	»	»	il 7
Sulle terze	»	»	il 9
Sulle quarte	»	»	l'11

e così di seguito fino a raggiungere con l'intera tassa il 20 per cento del valore della cosa esportata.

ART. 42. — È data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico questa legge e le altre sulla medesima materia.